

Rep. n.

Allegato 2

COMUNE DI SORIANO NEL CIMINO

(PROVINCIA DI VITERBO)

***CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO DELLA
COMPOSTIERA CONSEGNATA ALL'INTERNO DEL "PROGETTO
COMUNALE DI PREVENZIONE E RIDUZIONE DEI RIFIUTI
MEDIANTE LA DISTRIBUZIONE DI COMPOSTIERE DOMESTICHE"***

L'anno *duemilanove*, addì _____ del mese di _____,

tra il signor _____ nato a _____, il

_____ in qualità di Responsabile del 2° Servizio "Attività
Produttive" - Ufficio Ambiente del Comune di Soriano nel Cimino, P.I.

00089420566, che qui interviene in nome e per conto dello stesso Comune ai
sensi dell'art. 107, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, allo scopo
autorizzato con deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 03/04/2009 (di

seguito indicato come comodante), e il sig.

_____, nato a _____,

_____, il _____, residente a Soriano

nel Cimino via _____

cf. _____ (di seguito indicato come comodatario),

premessò

- che la Giunta del Comune di Soriano nel Cimino con atto n. 70 del
03/04/2009 ha approvato il "*Progetto comunale di prevenzione e riduzione
dei rifiuti mediate la distribuzione di compostiere domestiche*" predisposto

dal competente ufficio comunale;

- che il suddetto comodatario, ai sensi del suddetto progetto, ha presentato regolare domanda per la concessione di una compostiera in comodato d'uso gratuito (prot. _____ del _____) risultando possedere tutti i requisiti previsti per la concessione della compostiera, come da determina di assegnazione del Responsabile del 2° Servizio "Attività produttive" – Ufficio Ambiente n. _____ del _____;

- Tutto ciò premesso fa parte integrante e sostanziale del presente atto.

Si conviene e stipula quanto segue:

1. Il comodante concede in comodato d'uso gratuito al comodatario, che accetta, per sé e per i propri aventi in causa, n° 1 compostiera domestica da 310 litri, da destinare alla raccolta differenziata dei rifiuti umidi prodotti dal comodatario presso la propria abitazione, ove lo stesso risiede con il proprio nucleo familiare.

2. La durata del presente contratto è stabilita in anni 5, con decorrenza dal _____ e scadenza il _____.

Il contratto di comodato alla scadenza potrà essere rinnovato, mediante ulteriore atto scritto per ulteriori anni 5.

Qualora il comodatario intenda rinunciare all'assegnazione della compostiera, e/o non ritenga di poter assolvere agli obblighi di cui al presente contratto di comodato ne darà immediata comunicazione scritta all'Ufficio Ambiente del Comune di Soriano nel Cimino, restituendo entro 15 giorni la compostiera assegnata, con le modalità che saranno in tale occasione concordate con il suddetto ufficio.

3. Al momento della sottoscrizione del presente contratto, il comodatario

dichiara di avere visionato il bene, del quale riconosce la conformità alle caratteristiche ed alle condizioni di cui al verbale di consegna debitamente sottoscritto, nonché l' idoneità dello stesso all'uso determinato dalle parti.

4. Il comodatario si impegna a riconsegnare il bene nelle medesime condizioni, salvo il normale deperimento d'uso. Eventuali contestazioni circa lo stato originario del bene dovranno essere improrogabilmente sollevate in sede di sottoscrizione del verbale di consegna e risultare per iscritto sul verbale stesso.

5. Le spese ordinarie sostenute per il godimento del bene, sono a carico esclusivo del comodatario.

6. Salvo il consenso scritto da parte del comodante, è fatto espresso divieto al comodatario di cedere il presente contratto, o di concedere a terzi, a qualsiasi titolo, il godimento del bene.

7. Il comodatario è costituito custode del bene de quo ed è direttamente ed esclusivamente responsabile verso il comodante ed i terzi per danni derivanti da spandimento di rifiuti, di percolato, ecc., nonché di ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso del bene.

8. La pulizia ed il mantenimento delle condizioni igieniche del bene sono a carico del comodatario.

9. Il comodatario si impegna a:

- custodire il bene in luogo sicuro ed a gestire e mantenere la compostiera con la diligenza e la cura del "buon padre di famiglia";

- utilizzare la compostiera ed impiegare il compost prodotto;

- collaborare alle azioni di monitoraggio attraverso l'autodichiarazione mensile circa i chili di frazione organica non conferiti ma riciclati nella compostiera, compilando l'apposita modulistica che gli verrà consegnata e che lo stesso

dovrà restituire debitamente compilata all'Ufficio Ambiente del Comune di

Soriano nel Cimino;

- garantire l'eventuale accesso per ispezionare la compostiera per le eventuali verifiche a campione sullo stato di utilizzo della stessa;

- posizionare la compostiera ad una distanza adeguata dai confini con altre proprietà;

- seguire le linee guida per la produzione del compost che verranno distribuite con la compostiera;

- non diffondere cattivi odori e evitare la proliferazione di insetti;

- rispettare tutte le regole igieniche e di buona pratica per non arrecare disturbo ai coinquilini e/o vicini.

10. Il comodatario si impegna a restituire la compostiera, qualora venga accertato il mancato o non corretto utilizzo della stessa da parte dell'assegnatario stesso.

11. Il comodatario si impegna a comunicare nel più breve tempo possibile eventuali cause che possano successivamente impedire l'uso della compostiera.

12. È espressamente vietato al comodatario, pena la revoca dell'affidamento:

- servirsi del bene per un uso diverso da quello determinato dalle parti;

- modificare il bene in qualsiasi delle sue parti.

13. Il silenzio o l'acquiescenza del comodante rispetto al mancato rispetto dei divieti di cui al precedente art. 12, non ne importano implicita accettazione, ma avranno esclusivamente valore di tolleranza priva di qualsiasi effetto a favore del comodatario, il quale rimane comunque impegnato a riconsegnare il bene nelle medesime condizioni, salvo il normale deperimento d'uso. Eventuali contestazioni circa lo stato manutentivo del bene restituito dovranno essere

improrogabilmente sollevate in sede di sottoscrizione del verbale di riconsegna e risultare per iscritto sul verbale stesso.

I costi per il ripristino del bene sono a carico del comodatario.

La violazione dei divieti di cui sopra, segnalata per iscritto e per mancato adeguamento da parte del comodatario, comporterà la risoluzione *ipso iure* del presente contratto ed il diritto del comodante di richiedere l'immediato rilascio del bene, oltre al risarcimento del danno.

14. Il comodatario garantisce il comodante contro i danni che a questo possano derivare da fatto, omissione o colpa, propri o da parte dei fruitori del bene e lo solleva da ogni responsabilità nei confronti propri e di terzi per eventuali danni derivanti dal bene in oggetto.

15. È diritto del comodante ispezionare o far ispezionare il bene, previo congruo preavviso.

16. Tutte le clausole di cui ai punti che precedono, discusse anteriormente alla sottoscrizione del contratto, sono valide ed efficaci tra le parti.

17. Per quanto non espressamente stabilito e contemplato nel presente contratto si applicheranno le norme del codice civile e le altre leggi vigenti in materia di comodato.

18. A pena di nullità, qualunque altra modifica al presente contratto dovrà essere inderogabilmente apportata con atto scritto, sottoscritto da entrambe le parti.

19. Per ogni controversia sorgente dal presente contratto è competente il Foro di Viterbo.

Il comodante

Il comodatario

Si allegano:

Verbale di consegna del bene sottoscritto dalle parti.

Manuale d'uso della compostiera e linee guida del compostaggio.

Modulistica per l'autodichiarazione mensile circa i chili di frazione organica non conferiti ma riciclati nella compostiera.